

## INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica dall'on. Raoul Ghisletta per la modifica dell'imposizione delle successioni e donazioni per equiparare ai coniugati i concubini con figli e i conviventi da almeno 5 anni

del 21 giugno 1999

La morte di un concubino crea sovente gravi problemi economici previdenziali alla compagna o al compagno superstite, in particolare se vi sono figli a carico. La/il superstite, oltre a dover garantire da solo la cura dei figli, deve provvedere al sostentamento economico personale e dei figli: va ricordato che AVS e di regola il secondo pilastro non le/gli riconoscono le prestazioni di vedova/o riconosciute al coniuge superstite, ma si limitano a versare prestazioni di orfano ai figli del defunto. Sia nel caso di superstite con figli a carico sia nel caso di concubinato di lunga durata senza figli a carico, la morte del/della concubino/a attivo/a economicamente può comportare importanti problemi di reinserimento professionale per la/il superstite. Inoltre ricordiamo che l'assicurazione disoccupazione non concede le facilitazioni nel diritto all'indennità garantite ai/alle vedove.

Alle lacune nella copertura assicurativa una soluzione va ricercata a livello federale, dato che è la legislazione della Confederazione che regola in massima parte la materia.

Esistono tuttavia margini di manovra del Cantone per ridurre i problemi dei concubini superstiti in campo fiscale, segnatamente nell'imposizione delle successioni e donazioni (parte sesta della legge tributaria cantonale): l'art. 154 LT prevede l'esenzione dall'imposta di successione e donazione del coniuge superstite, mentre la trasmissione di beni, di diritti, di liberalità e di assegnazioni dal concubino/a defunto/a alla/al superstite viene tassata addirittura con l'aliquota massima, dato che di regola i concubini non sono parenti (art. 154 LT, lett. b, punto 6).

Ad esempio, una donna che ha vissuto in concubinato per 30 anni con un uomo e che riceve in eredità la sua casa del valore di fr. 425'000.-- deve pagare all'erario pubblico un'imposta di successione di ben fr. 159'800.--, come se fosse una qualsiasi estranea: questo significa che lo Stato penalizza la scelta di due persone di convivere senza matrimonio, perché nel caso di coniugi l'imposizione sarebbe di fr. 0.--.

Si chiede pertanto una modifica dell'imposizione delle successioni e donazioni nella legge tributaria, nel senso di equiparare ai coniugi sia le coppie di concubini con figli a carico sia le persone conviventi senza figli che convivono da almeno 5 anni.

Raoul Ghisletta